

	Ente <p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI CALCIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Provincia di Bergamo</b></p> <p style="text-align: center;">Codice Ente 10045</p>	Numero <p style="text-align: center;">19</p>	Data <p style="text-align: center;">30/06/2020</p>
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 - APPROVAZIONE ED ADOZIONE			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – **seduta a porte chiuse**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	presenti/assenti
1	COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE	presente
2	CIGOgnANI GIUSEPPE	presente
3	MERCANDELLI MARIO LUIGI	presente
4	SALINI SONIA	presente
5	SAVOLDI SERGIO	presente
6	PATELLI VALENTINA	presente
7	RANGHETTI FRANCESCA	presente
8	CARMINATI CRISTINA	presente
9	VEZZOLI LODOVICO	presente
10	QUARTINI PIETRO	presente
11	VEZZOLI ANNUNZIO	presente
12	VEZZOLI FRANCA ELISABETTA	presente
13	RANGHETTI MARCELLO	presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, PATELLI PATRIZIA GIUDITTA.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto al numero 4 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

**SENTITI** i vari interventi come di seguito riassunti:

ASSESSORE al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia: relaziona in merito a quanto in oggetto;

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare "ASCOLTIAMO CALCIO"): chiede chiarimenti in merito all'art. 5, comma 2, del regolamento;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che l'obbligo di pagamento dell'imposta scatta da quando l'immobile comincia ad essere utilizzato. La disposizione è stata presa da precedenti regolamenti e dalla normativa statale;

Consigliere QUARTINI PIETRO: ritiene che la disposizione doveva essere formulata in modo più chiaro;

Consigliere MERCANDELLI MARIO LUIGI (Capogruppo del Gruppo Consiliare "Buongiorno CALCIO"): evidenzia al Consigliere Quartini che può presentare un emendamento, che verrà messo ai voti;

Consigliere QUARTINI PIETRO: precisa che non è sua intenzione presentare un emendamento per modificare il suddetto articolo;

SINDACO: precisa che un conto è chiedere chiarimenti, altro chiedere che un articolo sia formulato in modo più chiaro; in tal caso deve essere presentato un emendamento;

Consigliere QUARTINI PIETRO: anticipa che il suo gruppo si asterrà dalla votazione;

**PRESO ATTO** che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;

**RITENUTA** esaurita la discussione;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO** di poter procedere con la votazione;

**ATTESO** che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n°	9
Contrari	n°	0
Astenuti	n°	4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta e Ranghetti Marcello)

## DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO** di procedere con la votazione dell'immediata eseguibilità del presente atto;

**ATTESO** che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 9
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta e Ranghetti Marcello)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.**

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Elena Antonia Cleofe Comendulli  
*Sottoscritto digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Franca Moroli  
*Sottoscritto digitalmente*

---



Ente

## COMUNE DI CALCIO

*Provincia di Bergamo*

Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 25 del 05/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 - APPROVAZIONE ED ADOZIONE

### **A Relazione della Dott.ssa Sonia Salini in qualità di Assessore al Bilancio**

RICHIAMATO l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

VISTO l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

VISTO l'art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a titolo meramente esemplificativo e, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone i termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici,

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

VISTO il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;

VISTO l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale:

“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

DATO ATTO che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per approvare tariffe e apportare modifiche ai Regolamenti in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO l'allegato parere del Revisore Unico del Conto dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'applicazione della "Nuova Imposta municipale propria" come allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
3. DI TRASMETTERE, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019

convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

5. DI AFFIGGERE lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

### **INDI PROPONE ALTRESÌ DI DELIBERARE**

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

#### ***Parere Tecnico***

---

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Bottoli Teresina Graziella)  
*Sottoscritto digitalmente*

---

Proposta al Consiglio Comunale N. 25 del 05/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 - APPROVAZIONE ED ADOZIONE

***Parere Contabile***

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Bottoli Teresina Graziella)  
*Sottoscritto digitalmente*

---



	Ente <b>COMUNE DI CALCIO</b> <b><i>Provincia di Bergamo</i></b> Codice Ente 10045	Numero 19	Data 30/06/2020
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 - APPROVAZIONE ED ADOZIONE			

## **ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

---

### ***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 10/07/2020 al 25/07/2020, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Addì 31/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MOROLI FRANCA  
*Sottoscritto digitalmente*

---

	Ente <b>COMUNE DI CALCIO</b> <b>Provincia di Bergamo</b> Codice Ente 10045	Numero 19	Data 30/06/2020
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 - APPROVAZIONE ED ADOZIONE			

## ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

---

### ***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 20/07/2020 .

Addì 31/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MOROLI FRANCA  
*Sottoscritto digitalmente*

---

# COMUNE DI CALCIO

(Provincia di Bergamo)

## REGOLAMENTO DELLA “NUOVA” I.M.U.



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 6
Art. 2 – Oggetto d'imposta	pag. 6
Art. 3 – Soggetto attivo	pag. 7
Art. 4 – Soggetto passivo	pag. 7
Art. 5 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo	pag. 8
Art. 6 – Definizione di abitazione principale e pertinenze	pag. 9
Art. 7 – Unità abitative assimilate all'abitazione principale	pag. 10
Art. 8 – Definizione di aree edificabili	pag. 11
Art. 9 – Definizione di terreno agricolo	pag. 12
Art. 10 – Definizione di fabbricato rurale strumentale	pag. 12
Art. 11 – Determinazione della base imponibile	pag. 13
Art. 12 – Valore venale delle aree edificabili	pag. 16
Art. 13 – Determinazione delle aliquote d'imposta	pag. 17
Art. 14 – Detrazione per Abitazione principale	pag. 19
Art. 15 – Determinazione dell'imposta dovuta	pag. 20
Art. 16 – Termini per il versamento	pag. 20

### **TITOLO II AGEVOLAZIONI**

Art. 17 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile	pag. 22
--	---------

Art. 18 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 24
Art. 19 – Esenzione per i terreni agricoli	pag. 26
Art. 20 – Altre esenzioni	pag. 26
Art. 21 – Imposizione dei cd “beni merce”	pag. 27

### **TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI**

Art. 22 – Dichiarazioni	pag. 28
Art. 23 – Modalità del versamento	pag. 30
Art. 24 – Ravvedimento Operoso per omesso o parziale versamento, omessa presentazione della dichiarazione IMU nei termini	pag. 30
Art. 25 – Differimento dei termini per i versamenti	pag. 32
Art. 26 – Attività di accertamento ed istituti deflativi del contenzioso	pag. 33
Art. 27 – Sanzioni e interessi	pag. 34
Art. 28 – Riscossione coattiva	pag. 35
Art. 29 – Disposizioni in materia di autotutela	pag. 35
Art. 30 – Possibilità di rateizzazione	pag. 36
Art. 31 – Rimborsi e compensazione	pag. 36
Art. 32 – Contenzioso	pag. 37
Art. 33 – Arrotondamenti	pag. 37

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34 – Funzionario responsabile pag. 38

Art. 35 – Norme di rinvio pag. 38

Art. 36 – Entrata in vigore pag. 38

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Calcio, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La nuova imposta locale, in sostituzione dell'IMU e della TASI, è istituita ai sensi dell'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del comma 13-bis e del comma 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

### **Art. 2 Oggetto d'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono assoggettati all'imposta, di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Calcio, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a



qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

### **Art. 3 Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
4. Soggetto attivo è lo Stato per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento.

### **Art. 4 Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

4. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

5. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

6. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005), nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.

8. Sono esenti da imposizione IMU le aree edificabili possedute e condotte direttamente da coltivatori professionali (i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del succitato D.Lgs. n. 99/2004) che possiedono (nei limiti della loro quota di possesso) per la quota di loro proprietà. Pertanto i comproprietari dell'area fabbricabile non coltivatori professionali sono tenuti al pagamento dell'IMU quale area fabbricabile per la quota di loro proprietà.

#### **Art. 5 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo**

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente sulla base delle disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

#### **Art. 6 Definizione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1, e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

4. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per il riconoscimento della

natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile. Alle pertinenze individuate ai sensi del presente comma si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale alla quale sono asservite. Le pertinenze alla abitazione principale devono essere debitamente dichiarate.

### **Art. 7 Unità abitative assimilate all'abitazione principale**

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione al Comune con l'indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro la data di scadenza del saldo comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.

#### **Art. 8 Definizione di aree edificabili**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area è edificabile.

4. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:

- a. fabbricati in corso di costruzione;
- b. fabbricati in corso di definizione;
- c. unità collabenti

essi sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, ed alla loro iscrizione catastale, quali unità immobiliari iscritte in categoria ordinaria o speciale, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ai sensi del presente articolo e del successivo art.12.

#### **Art. 9 Definizione di terreno agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### **Art. 10 Definizione di fabbricato rurale strumentale**

1. Per fabbricati rurali strumentali dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in Legge 26 febbraio 1994 n. 133.

2. Il carattere di ruralità è riconosciuto ai fabbricati strumentali allo svolgimento delle attività agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile e quindi destinati:

- alla protezione delle piante

- alla conservazione dei prodotti agricoli
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
- all'allevamento e al ricovero degli animali
- all'agriturismo
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento
- alle persone addette all'attività di alpeggio in montagna
- ad uso di ufficio nell'azienda agricola
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001
- all'esercizio dell'attività in maso chiuso.

3. I fabbricati rurali ad uso strumentale (iscritti nelle categorie catastali A/6 e D/10 o di altra categoria cui si stata fatta apporre apposita annotazione a Catasto posseduti da soggetti in possesso di partita I.V.A. ed iscritti alla camera di commercio per attività connesse all'agricoltura effettivamente utilizzate per attività legata all'azienda) sono soggetti ad IMU.

### **Art. 11 Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. In caso di locazione finanziaria gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata di esso. Il valore o base imponibile è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Nel caso in cui il contratto si risolva per inadempimento del conduttore in leasing, il soggetto passivo dell'imposta diventa la società concedente, anche se l'unità in oggetto non è stata riconsegnata dall'utilizzatore.



5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini di indirizzo dell'attività di accertamento, sulla base dei criteri, di cui al comma precedente 5, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 5 non limita il potere accertativo del Comune.

Qualora l'amministrazione entri in possesso di atti nei quali il contribuente abbia dichiarato un valore superiore a quello stabilito dalla Giunta, sarà oggetto di accertamento e di recupero la maggior imposta determinata sul maggiore valore dichiarato.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3 comma 1 lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 5, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.

8. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3 comma 51 della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

9. L'immobile, è soggetto ad IMU, qualora sia posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato Italiano ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), anche se pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

## **Art. 12 Valore venale delle aree edificabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.

2. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3 comma 1 lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori di riferimento per le aree, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11.

4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso.

5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11, o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo.

7. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 8, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006.

8. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5.

### **Art. 13 Determinazione delle aliquote d'imposta**

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

2. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione da presentarsi entro i medesimi termini della dichiarazione IMU.

5. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

6. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento.

7. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

8. L'aliquota di base per i terreni agricoli, è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

9. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

10. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi 6-7-8-9, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

11. A decorrere dall'anno 2021 il Comune può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con apposito decreto ministeriale di prossima adozione. In ogni caso, anche se il Comune non dovesse procedere a diversificare le aliquote, la relativa delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, tra quelle individuate con il predetto decreto, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

12. Con apposita delibera di Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:

- per gli immobili locati;
- per fabbricati concessi in comodato gratuito;
- per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico per la durata di tre anni.

#### **Art. 14 Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione di euro 200,00 si applica altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

### **Art. 15 Determinazione dell'imposta dovuta**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

### **Art. 16 Termini per il versamento**

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

4. I soggetti, di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

5. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

## TITOLO II AGEVOLAZIONI

### **Art. 17 Fattispecie con abbattimento della base imponibile, determinazione agevolazioni**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:

a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di quanto riportato in perizia di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, come indicato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato – geometra ingegneri con abilitazione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 e successiva Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016) e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato uso gratuito al parente di primo grado: genitori e figli devono risiedere e dimorare nello stesso.

Il contratto deve essere regolarmente registrato;

Il comodatario deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU entro il 30/06 anno successivo.

Il contratto di comodato d'uso gratuito può essere redatto in forma:



SCRITTA: in questo caso è soggetto, oltre all'imposta di bollo (n° 2 marche da bollo a valore corrente), a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa corrente. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto, a norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 131 del 1986;

VERBALE: con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione del presente articolo la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato", con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa corrente.

Per beneficiare dell'agevolazione sin dal mese di gennaio dell'anno di imposta, il contratto di comodato dovrà essere stipulato entro il 16 gennaio e registrato secondo le disposizioni che regolano l'imposta di registro e cioè entro 20 giorni (cfr risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per "immobile", come specificato dal MEF dalla Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. La base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:

a) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

### **Art. 18 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1 lett. b) del precedente articolo 16, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare, inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria,).

5. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

6. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

7. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta quanto risultante da una perizia comprovante la situazione del fabbricato. La perizia deve essere allegata.

8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74 comma 1 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

9. La riduzione dell'imposta decorre dalla data di presentazione al protocollo del Comune della domanda di perizia all'Area Economico – Finanziaria ovvero dalla dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'Ufficio Tecnico comunale accerta e verifica quanto dichiarato entro i 30 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo del Comune, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o motivandone il rigetto.

## **Art. 19 Esenzioni per i terreni agricoli**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

## **Art. 20 Altre esenzioni**

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200.

i) in ogni caso l'esenzione, di cui alla precedente lettera g) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 153/1999.

#### **Art. 21 Imposizione dei cd "beni merce"**

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

## **TITOLO III DICHIARAZIONI VERSAMENTI E CONTROLLI**

### **Art. 22 Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.

La dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati dalla legge, nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune oppure in tutti i casi in cui il comune non possa desumere la circostanza rilevante per la determinazione dell'ammontare dell'imposta dalle proprie banche dati o da quelle pubbliche alle quali sia autorizzato ad accedere.

Si elencano a titolo esemplificativo:

- Richieste di riconoscimento, applicazione di Agevolazioni ed Esenzioni previste per legge o da regolamenti;
- immobili oggetto di locazione finanziaria (leasing);
- individuazione dell'unità assimilata all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) della legge n. 160/2019;
- pertinenze all'abitazione principale;
- Interventi di Manutenzione-ristrutturazione-modifica ad immobili di proprietà, formalmente autorizzati (sulla dichiarazione IMU indicare data d'inizio lavori);
- Beni merce - fabbricati posseduti dal costruttore, destinati alla vendita e non locati;
- Canone concordato se compatibile,
- fabbricati inagibili e per quelli di interesse storico od artistico;
- Aree edificabili;

- Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;
- Comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado – registrato Agenzia delle Entrate;
- personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia;
- abitazioni a canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998.

2. La fruizione di esclusioni, esenzioni, agevolazioni e detrazioni è subordinata alla tempestiva indicazione nella dichiarazione delle condizioni di fruizione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Gli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g), della Legge 160/2019 e al precedente art. 20 comma 1 lett. g), devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a codesto Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a codesto Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

6. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili.

### **Art. 23 Modalità del versamento**

1. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Calcio.
2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 15.

### **Art. 24 Ravvedimento Operoso – omesso o parziale versamento – omessa presentazione di denuncia**

1. Il contribuente, in via autonoma ha la possibilità di sanare un mancato, parziale versamento e/o omessa presentazione dichiarazione IMU avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso" previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. L'abrogazione dell'articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, ha esteso anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
2. I Contribuenti che hanno omesso il versamento dovuto, totalmente o parzialmente, possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
3. La sanzione ridotta, a normativa vigente, deve essere calcolata con le seguenti modalità:



- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo;
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell'imposta dovuta;
- dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta;
- dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta;
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.

4. Gli interessi da applicare sono gli interessi legali (0,2% annuo dal 01/01/2016; 0,1% annuo dal 01/01/2017; 0,3% annuo dal 01/01/2018; 0,8% annuo dal 01/01/2019; 0,05% annuo dal 01/01/2020) con maturazione giorno per giorno.

5. Il ravvedimento operoso è autonomamente effettuato dal contribuente, ed accettato dall'Amministrazione Comunale, solo prima che la violazione sia stata constatata dall'Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

6. Si evidenzia che la somma che si deve versare con il modello F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi, barrando l'apposita casellina "Ravv."

7. I contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione IMU possono effettuare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo previsto per l'omissione della dichiarazione, se la presentazione viene effettuata con un ritardo non superiore ai novanta giorni: Entro 90 giorni - Sanzione: 1/10 di Euro 50,00 = Euro 5,00. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione e copia della ricevuta del pagamento va allegata alla dichiarazione stessa. Il codice tributo da utilizzare in questo caso sul modello F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento, è 3924.

8. Il pagamento e la regolarizzazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento da parte del Comune.

9. Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente. La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario (o la differenza), le sanzioni e gli interessi moratori al tasso d'interesse legale.

10. La comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso più ricevuta avvenuto pagamento devono essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando la modulistica predisposta e reperibile presso il Servizio Tributi e sul sito Internet.

### **Art. 25 Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:

a) gravi calamità naturali;

b) gravi epidemie;

c) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione;

2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

### **Art. 26 Attività di accertamento ed istituti deflativi del contenzioso**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, della sanzione e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura altresì il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

3. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

5. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

7. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

8. Gli avvisi devono contenere altresì l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

### **Art. 27 Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50,00 euro a 200,00 euro.

4. Le sanzioni previste ai commi 1, 2, 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di omesso o insufficiente versamento, la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

7. Sulle somme dovute derivanti da attività di accertamento si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale.

#### **Art. 28 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono avviate a riscossione coattiva, come normato dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

2. Ai sensi del comma 163 art. 1 della Legge 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 29 Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione secondo quanto normato dal Regolamento Generale delle Entrate.

### **Art. 30 Possibilità di rateizzazione**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento dell'obbligazione tributaria risultante da atti di accertamento nei termini previsti dal Regolamento Generale delle Entrate.

### **Art. 31 Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non si procede al rimborso di somme inferiori secondo il vigente Regolamento Generale delle Entrate.

4. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di

una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Art. 32 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni ed il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992 che disciplina il processo tributario.

### **Art. 33 Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 34 Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente Regolamento, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

### **Art.35 Norme di rinvio e disposizioni transitorie**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1 comma 739 della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.

Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2017 e s.m.i., continua ad applicarsi ai tributi da esso disciplinati per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2020.

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 36 Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.





## COMUNE DI CALCIO

*Provincia di Bergamo*

Codice Ente 10045

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL REGOLAMENTO IMU 2020

Verbale n. 15 del 20/06/2020

Il Revisore dei Conti del Comune di Calcio, dott.ssa Daniela Pezzani, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019:

- ricevuta in data 19/06/2020 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 05/06/2020 per adozione e approvazione del Regolamento Imu:

#### **preso atto che:**

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

#### **esaminato**

il testo presentato che si compone di n. 36 articoli per n. 38 pagine;

**considerato che**

- è stato acquisito in data 19/06/2020 il parere favorevole di Regolarità tecnico- amministrativa e contabile previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Teresina Bottoli;

Il Revisore Unico,

**Esprime**

parere favorevole sull'approvazione del Regolamento IMU.

Calcio, 20 giugno 2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Daniela Pezzani